REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1965 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le (1)modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Esso stabilisce le norme pertinenti per il riso nonché la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.
- (2)È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente.
- In occasione della modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è opportuno allineare un termine utilizzato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii), di tale regolamento con la terminologia doganale utilizzata nel codice doganale dell'Unione e fare un riferimento più preciso alla pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
- (4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237.
- Poiché la ragione principale per modificare il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è di confermare formalmente un obbligo di comunicazione consolidato, e tenuto conto della necessità di garantire continuità e certezza giuridica per le comunicazioni riguardanti il riso, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:
 - «iii) i prodotti che sono soggetti al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.
 - (*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU I. 206 del 30.7.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE)